

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5316 del 30/12/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA FATTORI MARIO S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LAVORI DI MECCANICA GENERALE CONTO TERZI, CARPENTERIA METALLICA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VERNASCA (PC), FRAZ. BACEDASCO BASSO, VIA FONTANA N. 38.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5451 del 29/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA FATTORI MARIO S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LAVORI DI MECCANICA GENERALE CONTO TERZI, CARPENTERIA METALLICA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VERNASCA (PC), FRAZ. BACEDASCO BASSO, VIA FONTANA N. 38.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta FATTORI MARIO S.N.C., trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dall'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Vernasca) con nota 3/6/2016, prot. n. 855 (prot. ARPAE n. 5719 di pari data), per il conseguimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavori di meccanica generale conto terzi, carpenteria metallica" svolta nello stabilimento in oggetto. Tale istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per ottenere, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;
- la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda con nota 14/11/2016 prot.n. 3400 (prot. ARPAE n° 12701 del 16/11/2016);

PRESO ATTO che:

- verrà ampliato lo stabilimento esistente mediante la realizzazione di un nuovo capannone adiacente a quello presente oggi; in tal modo è ampliata la superficie utile per le lavorazioni;
- lo stabilimento risulta già autorizzato ad effettuare le emissioni in atmosfera dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 91 del 19.1.2012 rilasciata in capo alla ditta FATTORI MARIO & C. SNC (COD. FISC 00185900339);
- il proponente precisa che gli impianti di saldatura le cui emissioni (E1, E2 ed E3) sono state autorizzate con il sopra citato atto provinciale, non sono stati messi a regime in quanto non utilizzati a causa della riorganizzazione del processo produttivo e degli spazi interni; i punti di emissione E1, E2 ed E3 verranno spostati nel nuovo capannone ed a essi si aggiungerà un'altra postazione di saldatura (emissione E4);
- sarà, inoltre, previsto un impianto di taglio laser dotato di apposito sistema di abbattimento del materiale particellare originariamente proposto con reimmissione dell'aria depurata in ambiente di lavoro;
- le acque reflue domestiche vengono trattate mediante un sistema costituito da una fossa biologica, da un degrassatore e da un filtro percolatore anaerobico dimensionato per 5 A.E.;
- lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal filtro percolatore anaerobico recapita nel corpo idrico superficiale "Torrente Ongina";

- le acque pluviali vengono scaricate separatamente dalle acque reflue domestiche; tali scarichi non sono soggetti ad autorizzazione;

TENUTO CONTO che solo una volta conclusi i lavori della conferenza di servizi tenutasi il giorno 20 settembre 2016, si è venuti a conoscenza del parere AUSL, di protocollo n. 2016/0062295 del 20.09.16, con la quale veniva specificato che la reimmissione in ambiente di lavoro delle emissioni derivanti dal taglio laser di lamiere in acciaio inox ed il possibile impiego di gas tecnici, con conseguente formazione di fumi e polveri contenenti nichel, cromo e prodotti di degradazione di tali gas, rendevano necessario il convogliamento all'esterno dell'aria depurata al fine di proteggere i lavoratori;

CONSIDERATO, pertanto, che è emersa la necessità di un riesame della pratica e della convocazione di una nuova conferenza dei servizi al fine di valutare la documentazione integrativa della ditta prodotta per adeguarsi a quanto indicato nel parere dell'AUSL, documentazione pervenuta tramite lettera del SUAP datata 14.11.2016 (prot. Arpae n. 12701 del 16.11.2016), da cui si evince che il taglio laser non determinerà più emissioni diffuse in ambiente di lavoro, ma genererà una nuova emissione convogliata (emissione E5);

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 14/12/2016 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché le dichiarazioni del rappresentante della Ditta - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta FATTORI MARIO SNC - per l'attività di "lavori di meccanica generale conto terzi, carpenteria metallica" svolta nell'impianto in oggetto - dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n. 5 del 30/4/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **FATTORI MARIO SNC** (COD. FISC 01289370338) per l'attività di "lavori di meccanica generale conto terzi, carpenteria metallica" svolta nello stabilimento sito in Comune di Vernasca (PC), Fraz. Bacedasco Basso, via Fontana n° 38 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "Torrente Ongina";
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 SALDATURA

Portata massima	1550 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 SALDATURA

Portata massima	1550 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 SALDATURA

Portata massima	1550 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 SALDATURA

Portata massima	1550 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 TAGLIO LASER

Portata massima	2400 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo U.N.I.10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - metodo UNI EN 15058 o analizzatori celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- c) per la misura del materiale particellare la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 1 m³;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i controlli da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E5 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti ad E1, E2, E3 ed E4 il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni; non deve essere superato un consumo massimo mensile di prodotti per saldatura pari a 40 kg/mese;
- h) i consumi del materiale di saldatura devono essere annotati con frequenza mensile su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal gestore dello stabilimento;
- i) i sistemi di abbattimento collocati sull'aspirazione derivante dalle lavorazioni devono essere sempre mantenuti in perfetta efficienza e gli interventi e/o sostituzione dei filtri dovranno essere annotati sul registro sopra citato;
- j) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime il gestore dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza, al Comune sede dello stabilimento ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati ad E5 in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- k) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a **otto mesi** dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- l) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a **nove mesi** dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- m) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue domestiche inel corpo idrico superficiale "Torrente Ongina", il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il filtro percolatore è stato dimensionato (pari a 5 A.E.);
- b) venga previsto, almeno una volta all'anno, lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore;

- c) con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi/grassi dalla fossa biologica e dal degrassatore;
 - d) il pozzetto posto a valle del filtro percolatore deve essere sempre accessibile e consentire un agevole campionamento delle acque reflue;
 - e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - f) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
4. **di fare salvo** che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento (fossa biologica, pozzetto degrassatore e filtro percolatore) o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
5. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dall'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" sulla base del presente atto - sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiamata nelle premesse del presente atto;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.